

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 759

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori DE MATTEO, LADU, MONTINI,
FOSCHI, DOPPIO, CARRARA, LOMBARDI, BALLESI,
PISTOIA e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

Integrazione dell'articolo 34 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione della Repubblica riconosce e promuove alcuni diritti fondamentali dei cittadini come il lavoro, la salute, l'educazione. I costituenti invece, non ritennero necessario prevedere anche l'esercizio della pratica sportiva e fisico-motoria, intesa come area educativa scolastica e come un fattore importante per la crescita formativa e sociale del cittadino e della comunità, tale da garantirlo nella Carta fondamentale.

L'evoluzione sociale, ha invece messo in evidenza che l'attività sportiva rappresenta una considerevole opportunità educativa e socializzante - oltre che preventiva e riabilitativa - al punto da essere considerato oggi un bisogno e un diritto irrinunciabile per larghe fasce di cittadini.

Ciò nonostante ancora a molti è preclusa la pratica sportiva: soprattutto a coloro che, vivendo situazioni di marginalità personale, fisica e sociale, potrebbero vedere «alleviate» le proprie difficoltà da una corretta attività fisico motoria.

Molti sono i soggetti pubblici e privati che si occupano - anche se non in via esclusiva - di sport in Italia, in una sostanziale precarietà legislativa e normativa.

Riteniamo che la previsione di un dettato costituzionale possa favorire l'avvio di processi legislativi capaci di prefigurare un moderno, equilibrato ed unitario ordinamento sportivo nonchè a definire norme e regole relative a un fenomeno - quello sportivo - che rischia di essere influenzato unicamente da logiche mercantili e diseducative.

Il riconoscimento del diritto alla pratica sportiva è previsto a testimonianza che la rilevanza da noi individuata non è fittizia e strumentale.

Il modello sportivo che la nostra proposta prefigura, non è quello di realizzare un antistorico sport di Stato. Anzi, prevediamo che il tessuto delle autonomie locali (in linea con il principio della riforma dello Stato in senso regionalista), l'associazionismo e la scuola siano i reali protagonisti della promozione ed organizzazione dello sport in Italia.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 34 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«La Repubblica promuove l'attività fisica, motoria e sportiva come opportunità formativa dell'individuo e della comunità. È compito dello Stato, attraverso gli enti a ciò preposti, l'associazionismo sportivo, la scuola e le regioni, regolarne la pratica e l'organizzazione».